

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 24 marzo 1993, n. 3503.

*Non sussiste una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, trattandosi di fatti connessi con l'esercizio del mandato, per l'amministratore che abbia avviato, anche se in modo non corretto, una controversia con il comune non per far valere interessi personali e privati ma interessi della collettività.*

*Omissis.*

L'art. 3, 1° comma n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154 stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere comunale, tra l'altro, colui che ha lite pendente con il Comune, ma che tale ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (ult. comma).

La sentenza impugnata muove dalla considerazione della tassatività delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità, atteso che esse incidono su un diritto costituzionalmente garantito, per affermare che l'aggiunta, non contenuta nella norma, dell'aggettivo "legittimo" al sostantivo "mandato" (come suggerivano gli odierni ricorrenti) comporterebbe una chiara restrizione del diritto di elettorato, non autorizzata dalla norma in relazione ai precetti costituzionali, e imporrebbe al giudice del contenzioso elettorale di giudicare sulla legittimità del concreto esercizio del mandato, il che non potrebbe avvenire incidenter tantum né potrebbe dar luogo ad un giudizio parallelo a quello eventualmente già pendente dinanzi al giudice competente o imporre la sospensione del giudizio elettorale, in contrasto con i principi di speditezza, concentrazione ed immediatezza, propri del tipo di procedimento.

Ciò premesso, la Corte d'appello ha ritenuto che la lettera della norma esige che il fatto generatore della lite sia semplicemente "connesso" all'esercizio del mandato e non "commesso" nell'esercizio medesimo; e che essa collima con la ratio legis, manifestamente diretta a spuntare e rendere inoffensiva l'arma della lite, spesso infondata e talvolta anche temeraria, usata in passato dagli amministratori in carica nei confronti di prevedibili avversari nelle future elezioni. Non è senza ragione - si legge nella sentenza impugnata - che, nell'analoga causa di incompatibilità costituita dalla responsabilità per fatti compiuti allorché l'eletto era amministratore (art. 3 n. 5), la perdita del diritto di elettorato diventa operante solo se e quando la responsabilità sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

L'interpretazione accolta dalla Corte d'appello, che si ritiene di dovere qui condividere, riceve conforto in precedenti decisioni di questa Corte (sent. 9 aprile 1982, n. 2210 e 22 giugno 1985, n. 3756).

Nella prima delle citate sentenze si affermò che, in caso di pendenza di un procedimento penale a carico del candidato per fatti compiuti nel proprio interesse con abuso della carica di sindaco, questi, appunto perché compiuti nell'interesse proprio, non integrano atti connessi con l'esercizio del mandato (cioè effettuati nell'espletamento delle relative funzioni), per i quali la norma esclude la situazione d'ineleggibilità. Con la seconda, si affermò che l'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il Comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato, va inteso con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere interessi personali e privati, ma interessi della collettività.

Il principio che si trae dalle citate pronunzie è che il discrimen fra atti connessi ed atti estranei all'esercizio del mandato è fornito dall'interesse per il quale l'atto viene compiuto, nel senso che la connessione viene meno solo quando la funzione pubblica sia strumento per il perseguimento d'interessi riconducibili alla sfera personale dell'amministratore o di terzi privati, e non anche quando essa, pur se esercitata non correttamente, sia tuttavia finalizzata al perseguimento d'interessi della collettività. In altri termini, la riferibilità dell'atto alla pubblica Amministrazione, come si è sempre ritenuto in tema di rapporto organico, rimane interrotta solo quando esso sia deviato dal suo fine pubblico e utilizzato per un fine ad esso estraneo.

Ciò è tanto più evidente ove si consideri che, di fronte ad un atto siffatto, l'ordinamento fornisce altri strumenti idonei e sufficienti a tutelare sia il privato, eventualmente pregiudicato dall'atto del pubblico amministratore, sia la stessa Amministrazione.

*Omissis.*